



TRIBUNALE DI LECCO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco dott. Massimo Mercaldo, all'udienza del 25 marzo 2014, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

elettivamente domiciliato in Rimini via Flaminia n. 171/B,
 presso lo studio del difensore di fiducia;

libero presente

difeso di fiducia dall'**Avv.to ZAINA Carlo Alberto**, del
 Foro di Rimini;

presente

IMPUTATO

dei delitti previsti e puniti dall'art. 73 co. 1 e 1bis lett. a) del D.P.R. 309/90, 81 cpv. c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione di cui all' art. 17 e fuori dall' ipotesi dell' art. 75 del predetto decreto presidenziale, deteneva illecitamente - con chiare finalità di spaccio - rilevanti quantità di sostanza stupefacente del tipo "Marijuana" per complessivi grammi 29 circa oltre a n. 8 piantine di omonima sostanza, inserite nella tabella "I" di cui all' art. 14 del suddetto D.P.R.

In Carenno (LC) e Calolziocorte (LC) il 21 maggio 2013.

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero:

Affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarlo alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di ammenda, previa concessione delle attenuanti

N. 86/2014 RG. SENTENZE

N. 1964/13 R.G. N.R.

N. 2073/13 R.G. G.I.P.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

31 MAR. 2014

il

il CANCELLIERE
 IL CANCELLIERE
 Rossella Angelico

SENTENZA
 DIVENUTA IRREVOCABILE

il

il CANCELLIERE

N. Reg. Esec.

N. Reg. Rec. Crediti

REDATA SCHEDA

il

il CANCELLIERE

generiche e con la diminuzione per la scelta del rito.

Difesa:

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato per il reato di detenzione.

Per quanto riguarda il reato di coltivazione, in via principale, assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

In subordine, applicare il 5° comma dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, minimo della pena ed attenuanti generiche.

FATTO E DIRITTO

svolgimento del processo

Con istanza depositata in data 6.11.2013, il Pubblico Ministero chiedeva disporsi il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato riportato in epigrafe.

Alla udienza del 4.02.2014 il difensore dell'imputato chiedeva di procedersi con rito abbreviato.

Il Giudice disponeva il giudizio abbreviato e rinviava per la discussione alla udienza del 25.03.2014.

Alla udienza del 25.03.2014, Pubblico Ministero e difensore illustravano e rassegnavano le conclusioni sopra riportate, sicché, all'esito, veniva pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

fatti per cui è processo e principali fonti di prova

- In data 21.05.2013, i Carabinieri di Calolziocorte effettuavano un controllo nei confronti degli occupanti della Fiat Punto targata _____, identificati in _____ e _____, rinvenendo, all'esterno dell'auto, uno spinello.

- Sempre all'esterno del veicolo, in corrispondenza del lato guida, dove si trovava seduto il _____, i Carabinieri rinvenivano un involucro di cellophane e carta stagnola contenente sostanza stupefacente del tipo Marijuana, del peso netto di 25 grammi.

- Nello zainetto del _____ venivano inoltre rinvenuti 1 grammo di Marijuana e 190,00 euro.

- Condotti in Caserma, i due giovani dichiaravano concordemente che la Marijuana contenuta nell'involucro trovato all'esterno dell'auto era stata venduta dal _____ per il prezzo di 190 euro.

- Effettuate le perquisizioni locali:

- all'interno della abitazione di _____, venivano rinvenuti: ulteriori quantitativi e semi di Marijuana, per un peso di complessivi 205 grammi, oltre a n. 13 piantine di Marijuana, di cui 12 collocate presso il balcone della camera da letto ed 1 all'interno di una serra artigianale realizzata nella garage della abitazione;
- all'interno della abitazione di _____, venivano rinvenuti: ulteriori quantitativi e semi di Marijuana, per un peso di complessivi 4,6 grammi circa, oltre a n. 8 piantine di Marijuana, collocate all'interno di una serra artigianale.

veniva arrestato per detenzione a fini di spaccio di circa 200 grammi di Marijuana e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Gli accertamenti chimici effettuati in data 24.05.2013 presso il Laboratorio della ASL di Bergamo sulle sostanze stupefacenti sequestrate a - le analisi venivano effettuate solo su due campioni in sequestro, come precisato nella nota di accompagnamento - determinavano:

- che si trattava di sostanza stupefacente;
- che il campione prelevato dalle piante conteneva Delta 9 Tetraidrocannabinolo;
- che tutta la sostanza conteneva complessivamente gr. 6,417 di principio attivo puro, con un titolo medio del 4,1%.

Gli accertamenti chimici effettuati in data 24.05.2013 presso il Laboratorio della ASL di Bergamo sulle sostanze stupefacenti sequestrate a - le analisi venivano effettuate solo su due campioni in sequestro, come precisato nella nota di accompagnamento - determinavano:

- che si trattava di sostanza stupefacente;
- che il campione prelevato dalle piante conteneva Delta 9 Tetraidrocannabinolo;
- che tutta la sostanza conteneva complessivamente gr. 0,782 di principio attivo puro, con un titolo medio del 3,3%.

valutazione delle prove e configurabilità del reato in contestazione

In riferimento alla sostanza stupefacente acquistata da, nessun elemento può indurre ad affermare che la stessa fosse destinata allo spaccio.

Certamente non il dato quantitativo, considerata la esiguità della stessa.

..... ha dichiarato, nella immediatezza del sequestro, che la droga era destinata al suo esclusivo consumo personale.

Le dichiarazioni del appaiono del tutto convergenti con quelle rese da e, fondamentalmente, confermate dal fatto che i due giovani sono stati sorpresi dai Carabinieri proprio mentre stavano fumando uno spinello.

E' pacifico che gravi sul Pubblico Ministero l'onere probatorio di qualificare la detenzione dell'imputato.

“In materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12146 del 12/02/2009 Rv. 242923; cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6575 del 10/01/2013 Rv. 254575; Sez. 6, Sentenza n. 39977 del 19/09/2013 Rv. 256611).

Nella specie tale onere non appare assolto.

Nulla depone infatti nel senso che la sostanza non fosse destinata all'uso personale.

In riferimento alle 8 piantine, deve innanzitutto rilevarsi che effettivamente non è stato accertato il quantitativo di principio attivo puro in esse contenuto, né è possibile porre rimedio a tale lacuna.

Ed infatti, lo stesso Laboratorio della ASL di Bergamo aveva precisato che le piantine erano soggette a precoce deterioramento ed aveva chiesto di fare conoscere con urgenza se fosse necessario procedere ad analisi su tutti i campioni.

E, pertanto, non è possibile accertare quale fosse la percentuale di principio attivo effettivamente presente nelle piantine.

Sul punto, considerato che la percentuale di principio attivo presente nella Marijuana sequestrata a è più alta, potrebbe anche ipotizzarsi che la percentuale di principio attivo del 3,3% possa essere stata prevalentemente determinata dalla droga acquistata, piuttosto che dal principio attivo contenuto nelle piantine.

E, pertanto, evidenziato che si trattava senza alcun dubbio di coltivazione domestica, deve concludersi che non vi sono elementi sufficienti per affermare che la condotta ascritta all'imputato sia stata in concreto offensiva.

In materia deve rilevarsi come la stessa Corte Suprema di Cassazione, a fronte di iniziali affermazioni secondo cui la coltivazione era penalmente rilevante in sé ed in quanto tale potenzialmente diffusiva della droga, più di recente ha reiteratamente posto l'accento sulla necessità di accertare la offensività in concreto della condotta e cioè la effettiva idoneità della attività di coltivazione a produrre sostanza per il consumo (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 22110 del 02/05/2013 Rv. 255733; Sez. 4, Sentenza n. 1222 del 28/10/2008 Rv. 242371; Sez. 6, Sentenza n. 22459 del 15/03/2013 Rv. 255732; Sez. 3, Sentenza n. 23082 del 09/05/2013 Rv. 256174).

Tale accertamento nel caso di specie è mancato.

Ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309/90. deve disporsi la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

La condotta dell'imputato integra un illecito amministrativo, riguardo al quale deve ordinarsi la trasmissione degli atti all'Autorità competente per l'irrogazione della relativa sanzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 442 c.p.p. in relazione all'art. 530, comma secondo, c.p.p., assolve
dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Dispone la trasmissione degli atti alla Prefettura competente per territorio.

Lecco, 25.03.2014.

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
Oggi, 31 MAR. 2014

IL CANCELLIERE
Rossetta Angelico

il Giudice
Massimo Mercauto